

## CAPITOLO VII

# LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

---

**SOMMARIO:** 1. Le assicurazioni obbligatorie e l'obbligo a contrarre. – 2. L'informazione pubblicitaria. – 3. Le regole sulla formazione del consenso. – 4. Le regole di comportamento. – 5. Gli obblighi informativi. – 6. Le clausole vessatorie.

### 1. LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E L'OBBLIGO A CONTRARRE.

#### A) *Caratteristiche.*

In taluni casi, la stipulazione dell'assicurazione non avviene in base all'autonomia negoziale delle parti, ma costituisce adempimento di un **obbligo di legge** connesso allo svolgimento di **attività pericolose**.

Le **assicurazioni obbligatorie** possono essere appunto definite come i contratti di assicurazione la cui stipulazione è imposta dalla legge, in considerazione dei vantaggi per la collettività (esternalità positive) della copertura del relativo rischio. Infatti, in tali ipotesi il legislatore non considera solo l'interesse del *danneggiante* a essere garantito della relativa responsabilità, ma lo contempera con quello dei potenziali *danneggiati* a conseguire il risarcimento, nonché con quello della *collettività* allo svolgimento dell'attività seppure pericolosa, in quanto utile.

L'obbligo di assicurazione è in genere imposto dal legislatore quando i rischi di un'attività pericolosa siano di entità potenzialmente molto elevata, e al contempo la stessa sia ritenuta utile.

Secondo *l'analisi economica del diritto*, diviene in tal caso economicamente efficiente concentrare i rischi economici dell'attività in capo ai potenziali danneggianti, piuttosto che lasciarli sui potenziali danneggiati o vietare del tutto l'attività.

Esempio paradigmatico di assicurazione obbligatoria è quella per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 1990 e oggi contenuta nell'articolo 122 del codice delle assicurazioni private.

Nell'impossibilità di una trattazione esauriente delle numerose fattispecie di assicurazione obbligatoria, ci si limita a una panoramica generale, mentre l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sarà esaminata diffusamente in un capitolo a parte.

## ■ B) Differenze da figure analoghe.

Le assicurazioni obbligatorie si distinguono:

- dalle **assicurazioni private in generale**, perché, come detto, la stipulazione del contratto non è basata sulla libera scelta del contraente, ma è imposta da una fonte legislative;
- dalle **assicurazioni private fiscalmente incentivate**, perché la rilevanza sociale della stipulazione del contratto non è perseguita tramite un incentivo fiscale (**deduzione** dall'imponibile o **detrazione** dall'imposta dovuta) ma tramite un **obbligo**, sovente assistito da sanzioni penali ovvero disciplinari;
- dalle **assicurazioni sociali, finanziate da tributi**, perché il rapporto tra l'impresa di assicurazione e il contraente resta contrattuale e disciplinato dalle norme del diritto civile. Il *premio* corrisposto all'impresa di assicurazione continua, pertanto, a costituire il corrispettivo del servizio e non ha natura tributaria.

## ■ C) Fondamento costituzionale.

Si deve, invece, ritenere che in quanto prestazione patrimoniale imposta (articolo 23 della Costituzione) anche l'imposizione di assicurazioni obbligatorie soggiaccia al principio di *riserva di legge*, con la conseguenza che la loro introduzione non potrebbe avvenire in base a un atto regolamentare.

L'atto regolamentare potrà, al massimo, assumere valore integrativo e attuativo di una previsione legislativa.

La generalità delle assicurazioni obbligatorie trova, inoltre, fondamento costituzionale nell'articolo 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui la Repubblica, oltre a garantire i diritti della persona, "*richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*".

Oltre che in tale disposizione, le singole assicurazioni obbligatorie trovano, inoltre, fondamento nelle specifiche disposizioni costituzionali che tutelano l'interesse protetto dall'obbligo di assicurazione.

## ■ D) Presupposti.

Il **presupposto** dell'assicurazione obbligatoria è in genere, come accennato, lo svolgimento di un'attività *pericolosa*, in quanto statisticamente fonte di **responsabilità extracontrattuale verso terzi (e, in taluni casi, verso**

**se stessi).**

Un esempio, ulteriore rispetto a quello della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è rappresentato dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riserva l'esercizio della caccia ai soggetti assicurati con *“polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria”* e di *“polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria”*.

Ipotesi peculiari sono ravvisabili nei casi di:

- **assicurazione obbligatoria per conto altrui:** in tali casi l'obbligo di stipulazione del contratto riguarda la responsabilità extracontrattuale di altro soggetto. Si pensi, ad esempio:
  - all'assicurazione obbligatoria imposta alle strutture sanitarie in favore dei medici (articolo 10, comma 1, della legge 24/2017);
  - all'assicurazione obbligatoria imposta alle organizzazioni di volontariato in favore dei volontari (articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
  
- **assicurazione obbligatoria per la responsabilità contrattuale:** in tali casi l'obbligo di stipulazione riguarda la propria responsabilità contrattuale ed è il presupposto per lo svolgimento di specifiche **attività professionali**. Si pensi, ad esempio:
  - all'assicurazione obbligatoria per i notai (articolo 110 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182);
  - all'assicurazione obbligatoria per gli intermediari di assicurazione (articolo 110, comma 3, e articolo 112, comma 3, del codice delle assicurazioni private);
  - all'assicurazione obbligatoria per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici (articolo 99 del codice del consumo);
  - all'assicurazione obbligatoria per gli esercenti professioni regolamentate (articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
  - all'assicurazione obbligatoria per gli avvocati (articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
  - all'assicurazione obbligatoria per i medici liberi professionisti (articolo 10, comma 2, della legge 24/2017).

## E) La tutela dei terzi danneggiati.

Oltre che dall'obbligo di assicurazione, la tutela dei terzi danneggiati può essere assicurata:

- dalla previsione di un'**azione diretta** nei confronti dell'impresa di assicurazione, in deroga all'articolo 1917, secondo comma, del codice civile, che configura il pagamento diretto come una semplice facoltà (ad esempio, in base all'articolo 12 della legge 24/2017);
- dall'istituzione di **fondi di garanzia** di gestione pubblica (come visto, attribuiti alla CONSAP) che soddisfino l'interesse alla tutela anche nel caso in cui il soggetto tenuto all'assicurazione obbligatoria non abbia adempiuto a tale obbligo.

## TI RICORDI CHE...

In taluni casi, l'obiettivo di tutela dei terzi danneggiati si spinge sino a prevedere forme di clausole claims made tipizzate, come nella legge 24/2017 e nel decreto-legge 138/2011, come novellato dalla legge 124/2017, originando un ampio dibattito giurisprudenziale relativo a tale forma di copertura.

## F) L'obbligo a contrarre.

In talune ipotesi, la posizione di chi è tenuto ad adempiere all'obbligo di assicurazione è riequilibrata tramite la correlativa previsione, in capo alle imprese, di accettare la relativa proposta contrattuale. Tale obbligo è, ad esempio, previsto per l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 132 del codice delle assicurazioni private).

## 2. L'INFORMAZIONE PUBBLICITARIA.

Il codice delle assicurazioni private disciplina in modo analitico la fase precedente alla conclusione del contratto, quella di **pubblicità** dei prodotti assicurativi.

Già il termine, derivato da quello latino di *publicitas*, evidenzia come, in tale fase, non si sia in presenza di specifici rapporti precontrattuali, ma nel momento ancora precedente, in cui il prodotto assicurativo è presentato al pubblico.

L'articolo 182 del codice delle assicurazioni private, in particolare, prevede che già

in tale fase le imprese di assicurazione, e gli intermediari, debbano rispettare un obbligo di *correttezza*.

A tutela dei (potenziali) contraenti, numerosi e intensi sono i poteri attribuiti all'IVASS:

- richiesta non sistematica di trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato;
- sospensione cautelare, fino a novanta giorni, della pubblicità in caso di sospetta violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza;
- divieto di diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza;
- sospensione della commercializzazione dei prodotti assicurativi in caso di sospetta violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza;
- divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi reclamizzati in violazione delle prescrizioni dell'IVASS;
- potere di determinare il contenuto della pubblicità, in effetti attuato con il regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n. 35 (oggi sostituito dal regolamento IVASS 2 agosto 2018, n. 41).

### 3. LE REGOLE SULLA FORMAZIONE DEL CONSENSO.

Nel codice civile la conclusione del contratto è disciplinata, in generale, dalla prima sezione del titolo II, capo II, del libro dedicato alle obbligazioni.

Possono essere ritenute pacificamente applicabili alla conclusione del contratto di assicurazione, in quanto espressive di istituti generali, le disposizioni che disciplinano la formazione del consenso sull'accordo contrattuale.

Esse possono essere sintetizzate come segue:

- **conclusione del contratto:** il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (articolo 1326 del codice civile);
- **revoca della proposta e dell'accettazione:** la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, mentre l'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione (articolo 1328 del codice civile).